



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (nel seguito Istituzioni AFAM);

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM;

VISTO l'art. 1, commi 102 e 103, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativi alla equipollenza dei diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM, rispettivamente, alla laurea e alla laurea magistrale rilasciate dalle Università;

VISTO l'art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e dei casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa, e in particolare i seguenti:

“255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).

257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera



Il Ministro dell'università e della ricerca

b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro;

[...]

267 Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica [...] adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266”;

VISTO l'art. 1, comma 283, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che *“al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232”;*

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, l'art. 236, comma 3, terzo e quarto periodo, in cui si prevede che, ai fini di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale *“il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse”;*

RITENUTO di disciplinare le modalità di definizione degli esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale per l'a.a. 2020/2021, tenuto conto di quanto ordinariamente previsto rispettivamente dai citati art. 1, commi 255 e 256, e dall'art. 1, comma 257, della l. n. 232/2016, innalzando la soglia dell'ISEE per la concessione dell'esonero totale e incrementando l'entità dell'esonero parziale, nonché di fornire indirizzi per modalità di esonero totale e parziale più favorevoli, che possono essere autonomamente previste dalle istituzioni AFAM tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 68/2012 e all'art. 1, commi 258 e 259, della l. n. 232/2016;

RITENUTO altresì di ripartire fra le istituzioni AFAM statali le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020 al fine di sostenere gli interventi di esonero sopraindicati, proporzionalmente ad un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi;

VISTO lo statuto del Cineca e la delibera del Consiglio direttivo dell'Anac n. 399 dell'8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del citato d.l. n. 1/2020, dispone l'iscrizione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione nell'elenco, di cui all'art. 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* al Cineca;

DECRETA



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 1 (Modalità di esonero)

1. In attuazione dell'art. 236, comma 3, terzo e quarto periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le istituzioni AFAM statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l'a.a. 2020/2021:

- a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 20.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della legge n. 232/2016;
- b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della legge n. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. n. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
$20.000 < X \leq 22.000$	80%
$22.000 < X \leq 24.000$	50%
$24.000 < X \leq 26.000$	30%
$26.000 < X \leq 28.000$	20%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

- c) disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascuna istituzione si troverà ad operare nel prossimo anno accademico, tenuto conto dei seguenti indirizzi e ordini di priorità:
 - i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;
 - ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
 - iii. esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 258, della l. n. 232/2016, ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 2 (Criteri di riparto)

1. L'importo complessivo di 8 milioni di euro a valere sul Fondo per il funzionamento amministrativo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno 2020, viene assegnato alle Istituzioni di cui all'articolo 1 nel seguente modo:

- a. l'importo di 2,5 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera a). Tale importo viene ripartito fra le istituzioni in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'articolo 1, lettera a), totalmente esonerati per l'a.a. 2020/2021. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della l. n. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni istituzione nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della l. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati totalmente ai sensi dell'articolo 1, lettera a)	Indicatore di perdita di gettito standard
13.000<X≤16.000	9%	A	9% x A
16.000<X≤18.000	24%	B	24% x B
18.000<X≤20.000	35%	C	35% x C
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			9% x A +24% x B +35% x C

- b. l'importo di 3 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera b). Tale importo viene ripartito fra le Istituzioni in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. b), esonerati parzialmente per l'a.a. 2020/2021. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della l. n. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni istituzione nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della l. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati parzialmente ai sensi dell'articolo 1, lettera b)	Indicatore di perdita di gettito standard
20.000<X≤22.000	38%	D	38% x D
22.000<X≤24.000	29%	E	29% x E
24.000<X≤26.000	21%	F	21% x F
26.000<X≤28.000	16%	G	16% x G
28.000<X≤30.000	9%	H	9% x H
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			38% x D +29% x E +21% x F +16% x G+ 9% x H

- c. l'importo di 2,5 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'art. 1, lettera c). Tale importo viene ripartito tra le istituzioni in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascuna istituzione, secondo quanto indicato al comma 2.

2. Le istituzioni AFAM statali provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al comma 1, lett a. e b., e i dati relativi all'utilizzo delle risorse per gli interventi



Il Ministro dell'università e della ricerca

di cui al comma 1, lett. c., utilizzando un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto dalla competente Direzione generale, secondo le scadenze di seguito indicate:

- i) 15 novembre 2020; i dati parziali comunicati entro tale data sono utilizzati ai fini dell'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, tenuto conto dell'entità degli esoneri comunicati;
 - ii) 15 marzo 2021; i dati definitivi comunicati entro tale data sono utilizzati ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 1, lett. c), può essere giustificata anche la quota di perdita totale di gettito standard della contribuzione studentesca, relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. a) e b), eccedente le risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1 lett. a) e b). Le eventuali risorse non utilizzate di cui al comma 1, lett. c), sono ripartite tra tutte le istituzioni a ulteriore sostegno, prioritariamente, degli interventi di cui all'art. 1, lett. a), ovvero degli interventi di cui all'art. 1, lett. b), in proporzione alle eccedenze della perdita di gettito standard rispetto alle risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1, lett. a), ovvero comma 1, lett b).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi

Firmato
digitalmente da
MANFREDI
GAETANO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E
RICERCA